RETE RURALE NAZIONALE 2014 2020

mipaaf ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

La nuova disciplina nazionale sul regime di Condizionalità (DM 180/2015)

Antonio Frattarelli

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Paulilatino, 7 maggio 2015

Indice

1. Dal sostegno al pagamento di un servizio ambientale.
2. Breve excursus sulla condizionalità.
3. La condizionalità post-2014.
4. Cosa è successo nel complesso.

1. Dal sostegno al pagamento di un servizio ambientale

La Politica Agricola Comune (PAC)

I pilastro

- Reg. (UE) 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009

II pilastro

Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

Regolamento Orizzontale

Reg. (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008

1. Dal sostegno al pagamento di un servizio ambientale

Regolamenti sui controlli

Regolamento Orizzontale

Reg. (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008

Regolamento delegato - Reg. (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità

Regolamento esecutivo - Reg. (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità

Soggetti destinatari della Condizionalità

I beneficiari dei:

- *pagamenti diretti (1° pilastro),*
- *pagamenti per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti (OCM Vino) e per la vendemmia verde,*
- *dei pagamenti silvo-climatico-ambientali,*
- *dei pagamenti agro-climatico-ambientali,*
- *dei pagamenti per l'agricoltura biologica,*
- *delle indennità Natura 2000 e Direttiva Quadro Acque,*
- *delle indennità compensative per le aree montane o per le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici*
- *dei pagamenti per il benessere degli animali*
- *dei premi annuali per ettaro a sostegno della forestazione e imboschimento e dell'allestimento di sistemi agroforestali.*

L'effettivo ottenimento di detti premi è condizionale all'osservanza delle prescrizioni della Condizionalità. Questo è un passaggio fondamentale! **(art. 92 del Reg. UE n. 1306/2013)**

RETE RURALE NAZIONALE 2014 2020

mipaaf ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Regole di condizionalità (art. 93) Reg. UE 1306/2013

1. Le regole di condizionalità comprendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) previsti dal diritto dell'Unione e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) fissate a livello nazionale ed elencate nell'allegato II, con riferimento ai seguenti settori:

   a) ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno;

   b) sanità pubblica, salute delle piante e degli animali.

   c) benessere degli animali.

Regole di condizionalità

I Regolamenti e le Direttive, previsti dal diritto dell'Unione, cui fanno riferimento i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) non si applicano integralmente nell'ambito della Condizionalità:

Per esempio, nel CGO 1, relativo al recepimento nazionale della Direttiva Nitrati, non si applica il recepimento di tutti gli articoli della Direttiva ma solo gli articoli 4 e 5. Il recepimento degli altri articoli è comunque vigente ma non influenza il livello dei pagamenti soggetti a condizionalità.

Pertanto, le norme "riprese" nell'ambito della condizionalità vengono, per così dire, applicate due volte: la seconda volta, nei limiti degli articoli riportati nell'allegato II, influenzano il livello dei pagamenti.

RETE RURALE NAZIONALE 2014 2020

mipaaf ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Sanzioni amministrative (art. 91) Reg. UE 1306/2013

1. Al beneficiario di cui all'articolo 92 che non rispetti le regole di condizionalità stabilite dall'articolo 93 è applicata una **sanzione amministrativa.**
2. La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applica esclusivamente qualora l'inadempienza sia imputabile a atti o omissioni direttamente attribuibili al beneficiario; e qualora una o entrambe le condizioni aggiuntive seguenti siano soddisfatte:

a) l'inadempienza sia connessa all'attività agricola del beneficiario;

b) sia interessata la superficie dell'azienda del beneficiario.

Pascoli permanenti (art. 93 comma 3) Reg. UE 1306/2013

3. Inoltre, per il 2015 e il 2016, le regole di condizionalità comprendono anche il mantenimento dei pascoli permanenti. Gli Stati membri che erano membri dell'Unione il 1° gennaio 2004 provvedono affinché le terre che erano investite a pascolo permanente alla data prevista per le domande di aiuto per superficie per il 2003 siano mantenute a pascolo permanente entro limiti definiti.

Pascoli permanenti (art. 93 comma 4)

4. Per tener conto del paragrafo 3, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 recanti norme riguardanti il mantenimento dei pascoli permanenti, in particolare dirette a garantire l'adozione di misure per il mantenimento dei pascoli permanenti a livello degli agricoltori, compresi gli obblighi individuali da rispettare, come l'obbligo di riconvertire le superfici in pascoli permanenti qualora si constati una diminuzione della percentuale di terre investite a pascoli permanenti (si veda art. 37 del Reg. UE n. 640/2014)

2. Breve excursus sulla condizionalità

La condizionalità nasce nel I° pilastro (Agenda 2000) come "ECO-CONDIZIONALITÁ", facoltativa per gli SM, limitata a pochi aspetti ambientali (ad es.: manutenzione dei fossi, gestione degli effluenti, ecc.).

E' un dispositivo che ha consentito di introdurre obiettivi ambientali nelle politiche di mercato ed insieme al disaccoppiamento ha consentito di giustificare la permanenza degli aiuti agli occhi dell'OMC, del taxpayer, ecc.

Un'operazione analoga è avvenuta in quest'ultima tornata di programmazione col greening!

2. Breve excursus sulla condizionalità

Con la riforma di medio termine (Reg. CE 1782/2003) la condizionalità diventa obbligatoria ed assume il duplice ruolo che svolge oggi:

1. Impone che la corresponsione dei finanziamenti sia "condizionata" al rispetto di norme già vigenti (gli Atti) ma ancora disattese (p.e. Direttiva Nitrati).
2. Conferisce all'agricoltura europea una sorta di "marchio" ambientale!

2. Breve excursus sulla condizionalità

Il rispetto della condizionalità per i beneficiari dei pagamenti dello sviluppo rurale viene introdotto dall'art. 51 del Reg. (CE) 1698/2005 e, a livello nazionale, dal D.M. 21 dicembre 2006 n. 12541. La condizionalità inizia a svolgere la **funzione di ponte tra il 1° ed il 2° pilastro** (è la base sulla quale incardinare il sistema dei pagamenti agro-ambientali - *baseline*).

Breve excursus sulla condizionalità

Reg. (CE) 1782/2003 → Reg. (CE) 73/09

Reg. (CE) 796/2004 e Reg. (CE) 1975/2006

↓ ↓

Reg. (CE) 1122/09 e Reg. (CE) 65/2011

D.M. 21 dicembre 2006 n. 12541 ss.mm.ii.

↓

DM 30125 - 22 dicembre 2009 ss.mm.ii.

Recepimenti regionali

Circolare AGEA di coordinamento

Implementazione da parte degli OP

Implementazione della Condizionalità in Italia

2014-2020

Reg. (EU) 1306/2013

Reg. (EU) 809/2014

Decreto Ministeriale n. 180 del 25/01/2015)

Delibere Regionali di recepimento, in coerenza con il quadro nazionale

Circolare AGEA di coordinamento

Circolari degli Organismi Pagatori

Baseline for Art. 28 (AEC)

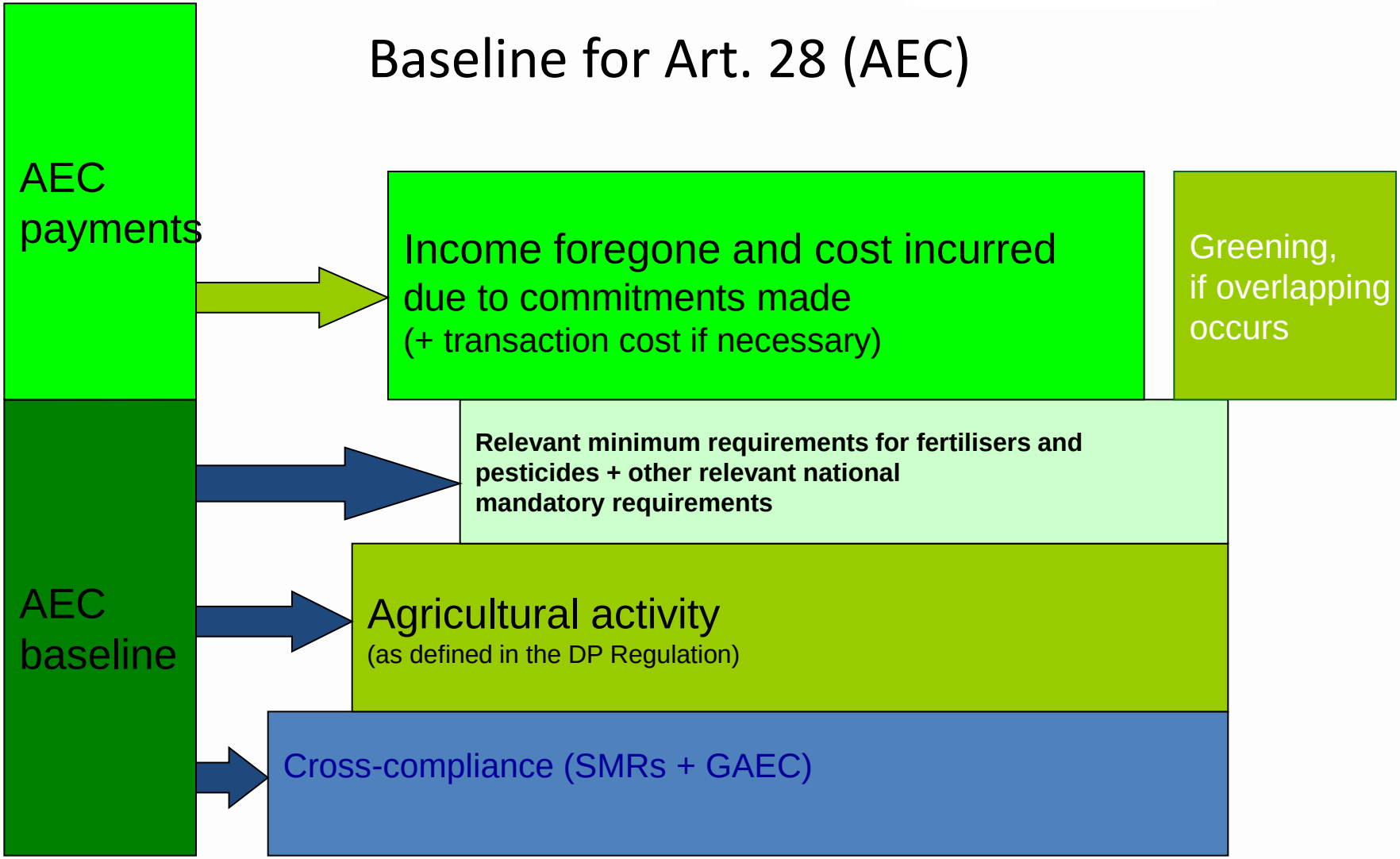

Fonte: DG Agri, modificata

RETERURALE NAZIONALE 20142020

LA CONDIZIONALITA' POST 2014: LE REGOLE

ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

SETTORI	TEMI	CGO n°	BCAA n°	TOTALE REGOLE
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acqua	3	7	10
	Suolo e stoccaggio di carbonio			
	Biodiversità			
	Livello minimo di mantenimento del paesaggio			
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	7		7
	Identificazione e registrazione degli animali			
	Malattie degli animali			
	Prodotti fitosanitari			
Benessere degli animali	Benessere degli animali	3		3
	TOTALI CGO E BCAA	**13**	**7**	**20**
2015 - 2016 - Mantenimento dei pascoli permanenti			**1**	**21**

RETERURALE NAZIONALE 20142020

LA CONDIZIONALITA' POST 2014

ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

SETTORE	TEMI PRINCIPALI	CGO/BCAA	DESCRIZIONE	PAC 2007 - 2013
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	CGO 1	Protezione dall'inquinamento di nitrati provenienti da fonti agricole	CGO 4
		BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	BCAA 5.2
		BCAA 2	Rispetto delle procedure di autorizzazione d'uso per fini irrigui	BCAA 5.1
		BCAA 3	Protezione dall'inquinamento dovuto a sostanze pericolose	BCAA 5.3
	Suolo e stoccaggio di carbonio	BCAA 4	Copertura minima del suolo	BCAA 1.2
		BCAA 5	Gestione minima delle terre per limitare l'erosione	BCAA 1.1
		BCAA 6	Mantenere i livelli minimi di sostanza organica del suolo	BCAA 2.1
	Biodiversità	CGO 2	Direttiva Uccelli	CGO 1
		CGO 3	Direttiva Habitat	CGO 5
	Livello minimo di mantenimento dei paesaggi	BCAA 7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio	BCAA 1.3 BCAA 4.4
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 4	Principi e requisiti generali sulla sicurezza alimentare	CGO 11
		CGO 5	Divieto d'uso di sostanze ormoniche	CGO 10
	Identificazione e registrazione degli animali	CGO 6	Identificazione e registrazione dei Suini	CGO 6
		CGO 7	Identificazione e registrazione dei Bovini	CGO 7
		CGO 8	Identificazione e registrazione degli Ovini	CGO 8
	Malattie degli animali	CGO 9	Prevenzione ed eradicazione EST	CGO 12
	Prodotti fitosanitari	CGO 10	Immissione in commercio e uso dei PF	CGO 9
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 11	Norme minime per la protezione dei vitelli	CGO 16
		CGO 12	Norme minime per la protezione dei suini	CGO 17
		CGO 13	Protezione degli animali negli allevamenti	CGO 18

4. Cosa è successo nel complesso

1. Gli obiettivi della condizionalità
2. La base legale è stata armonizzata
3. La complementarietà dei criteri e delle norme è stata evidenziata
4. Il numero dei criteri e delle norme è stato ridotto
5. Le questioni della qualità dell'acqua e dell'uso dei pesticidi sono specificatamente orientate

4. Cosa è successo nel complesso

1. Gli obiettivi della condizionalità sono stati chiariti

- Contributo allo sviluppo di un agricoltura sostenibile mediante una maggiore consapevolezza dei beneficiari della PAC
- Contributo a rendere la PAC più rispondente alle aspettative della società mediante una maggiore complementarietà con le altre politiche dell'UE
- La più chiara formalizzazione degli obiettivi costituisce una base migliore per il monitoraggio.

4. Cosa è successo nel complesso

2. La base legale è stata armonizzata

La Condizionalità è stata collocata nel cosiddetto "Regolamento orizzontale", esaltandone il ruolo di ponte tra 1° e 2° pilastro.

E' stata inoltre rafforzata l'associazione con altri strumenti orizzontali della PAC, quali il SIGC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo), lo SCA (Sistema di Consulenza Aziendale, le regole finanziarie, ecc.

Gli elementi di base di questa "condizionalità unica" sono stati armonizzati:

- È stato realizzato un unico set di regole (Allegato II).

4. Cosa è successo nel complesso

3. La complementarietà dei criteri e delle norme è stata evidenziata

E' stata realizzata un'unica lista che include tutti i CGO e le BCAA al posto delle due liste che vigevano in precedenza:

Essa è suddivisa in tre settori, ciascuno dei quali è organizzato in temi principali

La distinzione tra CGO e BCAA è comunque rimasta immutata poiché ciascuna delle basi legali hanno una differente natura **(Direttive o Regolamenti per i CGO, la legislazione della PAC per quanto concerne le BCAA).**

La complemetarietà è più evidente; la logica è più chiara: settori e temi principali la rendono più visibile.

6. Cosa è successo nel complesso(5)

4. Il numero dei criteri e delle norme è stato ridotto

I CGO diventano 13 (5 di meno).

- Eliminazione della Direttiva sull'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura: la Direttiva sarà opzionale per gli Stati Membri.
- Eliminazione di tre Direttive sull'obbligo di notifica delle malattie degli animali. Tuttavia gli ordinari controlli veterinari consentiranno di continuare a monitorare la situazione e comunque saranno ancora coperte dal SCA/FAS.
- Eliminazione di alcuni obblighi delle Direttive Uccelli ed Habitat (ELIMINAZIONE DELL'OBBLIGO DELLA VALUTAZIONE D'INCIDENZA)

Ne risulta una semplificazione sia per gli agricoltori che per le amministrazioni.

RETERURALE NAZIONALE 20142020

mipaaf ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Condizionalità 2015

ATTO	2015
CGO 1 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.	CGO 2
~~CGO 2 - Direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose~~	BCAA 3
~~CGO 3 – Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura~~	ELIMINATA
CGO 4 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole	CGO 1
CGO 5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.	CGO 3
CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini.	CGO 6
CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.	CGO 7
CGO 8 – Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE.	CGO 8
CGO 9 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.	CGO 10

RETERURALE NAZIONALE 20142020

mipaaf ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Cross Compliance 2015

ATTO	2015
CGO 10 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali.	CGO 5
CGO 11 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.	CGO 4
CGO 12 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.	CGO 9
~~CGO 13 – Direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.~~	ELIMINATA
~~CGO 14– Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei Suini.~~	ELIMINATA
~~CGO 15 – Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.~~	ELIMINATA
CGO 16 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.	CGO 11
CGO 17 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.	CGO 12
CGO 18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	CGO 13

4. Cosa è successo nel complesso

4. Il numero dei criteri e delle norme è stato ridotto da 15 a 7

Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali

- Non c'è più alcuna distinzione tra standard obbligatori ed opzionali. Tutti gli standard sono obbligatori in tutti gli Stati membri
- Gli aspetti più delicati sono ancora affrontati (erosione, presenza di sostanza organica, struttura del suolo, risorse idriche)
- Tuttavia, i cambiamenti debbono tener conto del greening e dei nuovi criteri di elegibilità per i pagamenti diretti.
- La struttura delle BCAA è più semplice e più sinergica con gli altri strumenti della PAC.

RETERURALE NAZIONALE 20142020

mipaaf ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Condizionalità 2015

ISSUE	STANDARD	2015
Erosione del suolo: Proteggere il suolo mediante misure idonee	**Standard 1.1** Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche	BCAA 5
	Standard 1.2 Copertura minima del suolo	BCAA 4
	~~**Standard 1.3** Mantenimento delle terrazze~~	BCAA 7
Sostanza organica del suolo: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche	**Standard 2.1** Gestione delle stoppie	BCAA 6
	~~**Standard 2.2** Norme inerenti alla rotazione delle colture~~	GREENING
Struttura del suolo: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate	~~**Standard 3.1** Uso adeguato delle macchine.~~	ELIMINATA

RETE RURALE NAZIONALE 2014 2020

mipaaf ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Condizionalità 2015

ISSUE	STANDARD	2015
4. Livello minimo di mantenimento: Assicurare un livello minimo di mantenimento ed evitare il deterioramento degli habitat	Standard 4.1 Protezione dei pascoli permanenti	BCAA 8 e Attività agricola
	Standard 4.2 Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli	ELIMINATA
	~~Standard 4.3 Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative~~	ELIMINATA
	Standard 4.4 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati e margini dei campi.	BCAA 7
	~~Standard 4.5 Divieto di estirpazione degli olivi.~~	ELIMINATA
	Standard 4.6 Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati	Attività agricola e SMR 1 e RM FERT

RETERURALE NAZIONALE 20142020

mipaaf ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Condizionalità 2015

ISSUE	STANDARD	2015
5. Protezione e gestione delle risorse idriche: Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche	**Standard 5.1** Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione	**BCAA 2**
	Standard 5.2 Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	**BCAA 1**
	Standard 5.3 Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola (**Precedente CGO 2)**	**BCAA 3**

4. Cosa è successo nel complesso

- **Esenzione dei piccoli agricoltori**
- I piccoli agricoltori devono continuare ad osservare le direttive ed i Regolamenti.
- Tuttavia essi sono esenti dal rischio di riduzione dei pagamenti della PAC a causa della condizionalità.
- Questa è una semplificazione per i piccoli agricoltori e per le Amministrazioni poichè questi agricoltori non dovranno essere inclusi nel sistema dei Controlli di Condizionalità,

4. Cosa è successo nel complesso

5. Le questioni della qualità dell'acqua e dell'uso dei pesticidi sono specificatamente affrontate

- La trasposizione e l'implementazione delle Direttive 2000/60/CE e 2009/128/CE hanno preso corpo nelle norme di base (BCAA 3, CGO 10, ecc …).
- Fino alla loro piena implementazione l'accento è posto soprattutto sulla **consulenza** piuttosto che sulle sanzioni.

CGO 10

Obblighi validi per **tutte le aziende**

1. disponibilità, conformità e aggiornamento del **registro dei trattamenti** (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto per gli ultimi tre anni;

2. uso di prodotti ammessi, vale a dire commercializzabili e non revocati;

3. rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato, in particolare:

3.1 in dosi corrette;

3.2 su colture ammesse;

3.3 sui terreni indicati (ove previsto);

3.4 in corrispondenza delle fasi fenologiche indicate;

3.5 contro le avversità previste;

3.6 nel rispetto dei tempi di carenza;

4. presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti per ogni prodotto usato;

5. presenza in azienda di un sito a norma per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente;

6. nel caso di ricorso a contoterzista, deve essere mantenuta la scheda di trattamento effettuato dai contoterzisti.

CGO 10

Obblighi validi per **le aziende che utilizzano anche prodotti fitosanitari classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, Xn)**

1. disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti (patentino);

2. disponibilità e conservazione, per il periodo di tre anni, a partire dal 2013, delle fatture d'acquisto, nonché la copia dei moduli di acquisto (di cui all'art. 24, comma 6 e art. 42 comma 3 lettera a del DPR 290/2001), questi ultimi, predisposti come da allegato 1 del D.P.R. 290/01, dovranno contenere:

2.1 le informazioni sul prodotto acquistato;

2.2 le generalità dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzazione dei prodotti fitosanitari classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, Xn).

La Condizionalità in 5 STEPS per gli Agricoltori:

1) L'agricoltore si reca presso gli uffici di AGEA o i CAA

2) Sottoscrive la domanda di aiuto entro il 15 giugno e si impegna a rispettare gli obblighi di Condizionalità

3) E ora… ?

4) L'agricoltore può richiedere l'assistenza dei servizi di consulenza aziendale

5) L'agricoltore può ricevere il controllo da parte dell'agenzia di pagamento nella propria azienda al fine di verificare l'osservanza delle regole di Condizionalità

Esito negativo…riduzioni sul regime di aiuto

Esito positivo…OK!

RETE RURALE NAZIONALE 2014 2020

mipaaf ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

GRAZIE DELL'ATTENZIONE !!

www.politicheagricole.gov.it

www.reterurale.it

antonio.frattarelli@politicheagricole.it